



Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA

Il Consiglio Nazionale della FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani), convocato in assemblea ordinaria in data 25 Giugno 2005

- visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*;
- visto il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*;
- visto il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse* – con particolare riferimento all'autonomia regolamentare prevista all'art. 35;
- vista la L. 5 febbraio 1992, n. 175 – *Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie*;
- visto il D.M. 16 settembre 1994, n. 657 – *Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria*;
- visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59* con particolare riferimento all'art. 118, comma 2.
- vista la L. 26 febbraio 1999, n. 42 – *Disposizioni in materia di professioni sanitarie*;
- visto il D.Lgs 30 marzo 1999, n. 96 – *Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59* con particolare riferimento all'art. 44.
- vista la L. 14 ottobre 1999, n. 362 – *Disposizioni urgenti in materia sanitaria*;
- vista la L. 3 maggio 2004, n. 112 – *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*;
- visto il Regolamento sulla Pubblicità Sanitaria deliberato dal Comitato Centrale della FNOVI nella seduta del 04/05/1995; approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta straordinaria del 7/05/1995; emendato a seguito dell'entrata in vigore della L. 26/2/99, n. 42 e della L. 14/10/99, n. 362 e modificato - su proposta del Comitato Centrale – dal Consiglio Nazionale nella seduta ordinaria del 5/04/2003;
- visto l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni recante la definizione dei requisiti minimi delle strutture veterinarie del 26 novembre 2003 (*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2003, n. 297, S.O.*);

delibera

di approvare, con efficacia da _____, il Regolamento sulla Pubblicità Sanitaria nel testo di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione, che il Comitato Centrale ha approvato nella seduta del 24 settembre 2005.

F.to Il Segretario
(Dr. Aldo Vezzoni)

F.to Il Presidente
(Dr. Domenico D'Addario)

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per :

A) PUBBLICITÀ SANITARIA:

La diffusione di qualsiasi messaggio teso a far conoscere l'attività professionale veterinaria esercitata in forma domiciliare, presso studi e strutture sanitarie.

B) MEDICO VETERINARIO:

Laureato in Medicina Veterinaria, abilitato ed iscritto all'Albo dei medici veterinari.

C) STUDIO VETERINARIO:

1. La struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.

2. Quando l'attività professionale che il medico veterinario, generico o specialista, esplica nello studio veterinario non prevede l'accesso degli animali, la struttura non necessita di autorizzazione sanitaria.

D) STUDIO VETERINARIO ASSOCIATO:

1. Lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato quando due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni.

2. Quando due o più medici veterinari, generici o specialisti, sono legati da un contratto di associazione professionale, redatto con scrittura privata o con atto notarile, si realizza una "associazione tra professionisti" caratterizzata da un'unica ragione sociale ed un'unica partita IVA ed è necessario che l'attività degli associati si eserciti sotto la responsabilità di un direttore sanitario.

E) AMBULATORIO VETERINARIO:

La struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero (diurno). Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.

F) CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA VETERINARIA:

La struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

G) OSPEDALE VETERINARIO:

La struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.

H) LABORATORIO VETERINARIO D'ANALISI:

La struttura dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

I) DIRETTORE SANITARIO:

Il medico veterinario che ha la responsabilità sanitaria di una delle strutture veterinarie di cui all'**art. 1, lettere D (comma 2), E, F e G (Studio veterinario associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario)** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**; a lui compete la responsabilità del rispetto delle norme di questo regolamento oltre che di quelle stabilite da norme nazionali e locali. Lo stesso medico veterinario può assumere l'incarico di responsabile sanitario di una o più delle strutture citate.

J) STRUTTURE VETERINARIE MOBILI – AMBULANZA VETERINARIA:

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui all'**art. 1, lettere D, E, F e G (Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario)** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, che devono essere specificatamente autorizzate secondo quanto disposto dalle norme previste dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Sulla predetta unità mobile, di colore uniforme, dovrà essere riportato solo il termine "AMBULANZA VETERINARIA" con caratteri a stampatello di colore rosso e croce azzurra.

K) PRONTO SOCCORSO:

Attività connessa con le strutture veterinarie di cui all'**art. 1, lettere D, E F e G (Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario - Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario)** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, dove si assicurano prestazioni continue di urgenza nelle 24 ore con la presenza in sede di almeno un veterinario. Il simbolo è rappresentato da una croce azzurra sistemata in un riquadro della stessa pubblicità ove è riportato il termine "PRONTO SOCCORSO" con caratteri a stampatello.

L) TITOLO DI STUDIO:

Titolo di Dottore in Medicina Veterinaria, conseguito presso Università italiana o straniera riconosciuto dallo Stato italiano.

M) TITOLI ACCADEMICI:

Il titolo di Professore, di Dottore di ricerca o di Ricercatore universitario, di Master Universitario attestato da Facoltà di Medicina Veterinaria di Università italiana o straniera (riconosciuto dallo Stato italiano).

I titoli accademici possono essere utilizzati, ai fini della pubblicità sanitaria, solo se è consentita, per questi medici veterinari, l'attività libero professionale.

N) TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE:

Titolo di specialista conseguito presso Università italiane o straniere, quando riconosciuto dallo Stato italiano.

O) TITOLO DI DIPLOMA DEL COLLEGE EUROPEO

Titolo di diploma dei College europei approvati dall'European Board of Veterinary Specialization (EVBS) e riconosciuto dallo Stato italiano.

P) TITOLI PROFESSIONALI:

Titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, titoli di diploma del College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco

Q) ONORIFICENZE:

Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

R) ATTIVITA' ESERCITATE:

I settori della/e attività professionali esercitata/e in maniera predominante, fino ad un massimo di due per ciascun medico veterinario, secondo le seguenti dizioni, con verifica dall'Ordine competente:

- clinica degli animali da compagnia
 - clinica degli animali da reddito
 - clinica degli animali esotici
 - clinica bovina
 - clinica bufalina
 - clinica equina
 - clinica suina
 - clinica ovi-caprina
 - patologia della fauna selvatica
 - patologia aviare
 - patologia avi-cunicola
 - patologia cunicola
 - acquacoltura
 - medicina degli animali da laboratorio
- autocontrollo e sicurezza alimentare

S) SIMBOLO GRAFICO RAPPRESENTATIVO DELLA PROFESSIONE

Il simbolo della professione veterinarie è il caduceo con due serpenti attorcigliati alla spada, con croce di colore azzurro. Il simbolo è registrato dalla FNOVI e può essere utilizzato esclusivamente dagli Ordini e dai propri iscritti.

Articolo 2 **Pubblicità Sanitaria**

La pubblicità sanitaria deve essere sempre e comunque contenuta nei limiti imposti dalla dignità della Professione e trovare rigorosa rispondenza tra le attività pubblicizzate e quelle in concreto assicurate.

Articolo 3 **Pubblicità consentita**

La pubblicità sanitaria è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, nelle seguenti forme:

1. per i professionisti che operano nelle strutture veterinarie così come individuate dall'**art. 1, lettera C, comma 2**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, cioè nelle strutture nelle quali non è previsto l'ingresso di animali, sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:

- a) apposizione di targhe dove si svolge l'attività professionale;
- b) inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali;

2. per i professionisti che operano in tutte le altre strutture veterinarie dove è previsto l'ingresso di animali, così come individuate dall'**art 1, lettere C, comma 1, D, E, F, G e H [Studio Veterinario e Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario, Laboratorio veterinario d'analisi]** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:

- a) apposizione di targhe presso la struttura sanitaria;
- b) apposizione di insegne presso la struttura sanitaria;
- c) inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.

Articolo 4 **Targhe concernenti le strutture senza ingresso di animali**

1. Le targhe di cui al precedente **articolo 3, comma 1, lettera a)**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, devono essere prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di **3.000 centimetri quadrati** ciascuna (**di norma cm. 50 x cm. 60**), salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da provvedimenti nazionali o locali. I caratteri debbono essere "a stampatello" e non superare la grandezza di **cm. 8**.

2. Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione comunale alla pubblicità sanitaria rilasciata dalla competente Autorità;
- b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, titoli di diploma del College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
- c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.

d) Attività esercitata/e

3. Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra.
4. Ogni veterinario può apporre tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dallo studio in cui esercita. Le targhe vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
5. Ogni veterinario che operi in studi associati, può installare proprie targhe, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 5

Targhe concernenti le strutture con ingresso di animali

1. Le targhe di cui al precedente **articolo 3, comma 2, lettera a)**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, devono essere prive di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante, debbono essere costituite da materiale compatto non deteriorabile, della dimensione massima di **6.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 60 x cm. 100)**, salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da provvedimenti nazionali o locali. I caratteri debbono essere "a stampatello" e non superare la grandezza di **centimetri 12**.
2. Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni:
 - a) l'indirizzo, il numero telefonico ed eventuale recapito, l'orario delle visite o di apertura;
 - b) attività esercitata/e
 - c) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, titoli di diploma del College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
 - d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano;
 - e) le eventuali attività specialistiche, nonché i nomi ed i titoli professionali dei titolari di ciascuna branca specialistica: il testo deve essere composto con caratteri "a stampatello" di grandezza non superiore a **centimetri 8**, salvo che per il direttore sanitario la cui grandezza non potrà comunque superare i **centimetri 12**;
 - e) è fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome e titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione comunale alla pubblicità sanitaria rilasciata dalla competente Autorità.
3. Le targhe non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra. Sulla targa è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura.
4. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, la grafica, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.
5. Ogni veterinario può apporre tante targhe quanti sono gli ingressi utilizzati dallo studio in cui esercita.
Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
6. Ogni veterinario che operi in studi associati, può installare proprie targhe, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo

Articolo 6 **Insegne**

1. Le insegne di cui al precedente **articolo 3, comma 2, lettera b)**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, i cui eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, né programmati in modo da dare un messaggio variabile, debbono essere costituite da materiale non deteriorabile, della dimensione massima di **20.000 centimetri quadrati ciascuna (di norma cm. 100 x cm. 200)**, salvo il rispetto di particolari disposizioni previste da provvedimenti nazionali o locali.

2. Le insegne possono contenere solo le seguenti indicazioni:

- a)** indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
- b)** attività esercitata/e
- c)** eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli di studio, accademici, di specializzazione e di diploma di College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco, del o dei titolari di ciascuna branca;
- d)** è fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione comunale alla pubblicità sanitaria rilasciata dalla competente Autorità.

3. Le insegne non possono contenere grafici, disegni o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, individuato nel Caduceo su croce azzurra o di quello che segnala, per le strutture di cui **all'art 1, lettere D, E, F, G e H (Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario, Laboratorio veterinario d'analisi)** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, un servizio di "pronto soccorso", se attivato. Sull'insegna è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, la grafica, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.

4. Le insegne possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera purché fisse, sopra l'edificio o su sostegno aderente all'edificio stesso. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, l'insegna può essere apposta anche sulla recinzione. L'insegna a bandiera può riportare il messaggio pubblicitario su ambo i lati.

5. Per ogni struttura può essere apposta una insegna sull'edificio o sulla recinzione ed una insegna a bandiera.

Articolo 7 **Inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli spazi pubblicitari delle Pagine Gialle e sugli elenchi generali di categoria**

1. Per quanto attiene alle inserzioni pubblicitarie destinate agli elenchi telefonici degli abbonati al telefono, è possibile collocare una o più inserzioni nella pagina ove è riportato, secondo l'ordine alfabetico, il nominativo del richiedente.

2. Le inserzioni medesime devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a)** occupare uno spazio non superiore a **50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10)**;

- b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati dalla Società concessionaria del servizio pubblico telefonico;
- c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
- d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso attivato;

3.A Per i professionisti che operano nelle strutture veterinarie così come individuate dall'**art. 1, lettera C, comma 2**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, cioè nelle strutture nelle quali non è previsto l'ingresso di animali, e per i professionisti che operano sul territorio, senza un struttura di riferimento, il testo può contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura;
- b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, titoli di diploma del College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
- c) Attività esercitata/e
- d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano;
- e) numero e data dell'autorizzazione comunale alla pubblicità sanitaria rilasciata dalla competente Autorità.

3.B Per i professionisti che operano in tutte quelle strutture veterinarie dove è previsto l'ingresso di animali, così come individuate dall'**art. 1, lettere C, comma 1, D, E, F, G e H [Studio Veterinario e Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario, Laboratorio veterinario d'analisi]** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, il testo può contenere le seguenti indicazioni:

- a) indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura;
- b) Attività esercitata/e
- c) eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli di studio, titoli accademici e di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco, del o dei titolari di ciascuna branca.
- d) È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione comunale alla pubblicità sanitaria rilasciata dalla competente Autorità.

4. Nella inserzione è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché il simbolo della professione, ai sensi dell'Art. 4 comma 3. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, la grafica, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.

5. Per quanto riguarda le inserzioni sulle "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari", valgono le disposizioni di cui ai commi 3.A e 3.B del presente articolo. Per la pubblicazione negli elenchi telefonici in genere, della dizione "medico veterinario" affiancato al nominativo come utente

telefonico, non sono richiesti né l'autorizzazione, né il "nulla osta" da parte dell'Ordine di appartenenza, cui però l'interessato deve darne comunicazione.

Articolo 8

Inserzioni nei giornali quotidiani e nei periodici d'informazione rivolti al pubblico e in quelli destinati esclusivamente agli esercenti la professione di medico veterinario

1. Negli altri elenchi generali di categoria, nelle guide e negli annuari, contenenti inserzioni destinate all'informazione, che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale, si possono riportare soltanto cognome e nome, titoli di studio, di specializzazione ed onorifici, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco, indirizzo e recapiti telefonici ed attività esercitata/e.
2. Queste inserzioni debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a **mm. 8**, in una superficie non superiore a **50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10)**, con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
3. Sulle inserzioni è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, la grafica, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico. Non sono consentiti inserti o allegati pubblicitari nelle riviste di cui sopra.
4. Il testo delle inserzioni deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione comunale rilasciata dalla competente autorità.

Articolo 9

Ricettari – Carte intestate – Biglietti da visita

1. Ai fogli di ricettario su cui vengono impartite prescrizioni terapeutiche e rilasciati certificazioni o referti, alle carte professionali ed ai biglietti da visita usati dagli esercenti la professione sanitaria di medico veterinario si applicano le disposizioni di cui all'**art. 4, commi 2 e 3** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**.
2. Debbono contenere il nome e cognome e l'indirizzo del firmatario della ricetta (abitazione o struttura veterinaria di riferimento). Possono inoltre riportare il numero telefonico ed eventuale recapito, l'orario delle visite o di apertura, i titoli di studio, i titoli accademici, i titoli di specializzazione, i titoli di diploma del College europeo, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco, la/e attività svolte, le onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano.
3. È consentito ai sanitari che operano in una struttura veterinaria riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura stessa.
4. Quanto sopra è applicabile salvo disposizioni diverse per previsione di legge.
5. Il medico veterinario deve inviare copia della propria ricetta, debitamente firmata, all'Ordine di appartenenza e a quello relativo alla Provincia in cui abitualmente esercita, nonché copia dei biglietti da visita e della carta intestata, al fine di consentire la valutazione della rispondenza delle notizie riportate con quelle previste dalle norme.

6. È fatto divieto a chi esercita la professione veterinaria, di utilizzare ricettari, biglietti da visita e carte intestate prima ancora di avere adempiuto agli obblighi di cui al **comma 5** del presente articolo e di aver ricevuto il parere favorevole dell'Ordine / degli Ordini interessato/i.

Articolo 10 **Cartelli segnaletici**

1. Le strutture veterinarie così come individuate dall'art. 1, lettere C, D, E, F, G e H [Studio Veterinario e Studio Veterinario Associato (entrambi con ingresso di animali) Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario, Laboratorio veterinario d'analisi] del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria** possono utilizzare cartelli segnaletici, non luminosi e/o illuminati, realizzati con materiale non deteriorabile, di forma rettangolare o a forma di freccia, della dimensione non superiore a **4000 centimetri quadrati** ciascuno.

2. I cartelli segnaletici possono riportare soltanto gli estremi identificativi della struttura veterinaria, e cioè la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui la struttura è ubicata, il simbolo rappresentativo della professione, la riproduzione di una freccia stilizzata direzionale se il cartello non sia stato realizzato a forma di "freccia", salvo il rispetto di disposizioni particolari previste da leggi o regolamenti, riguardanti il luogo di installazione, il loro numero e la distanza in metri. È possibile aggiungere la dizione "PRONTO SOCCORSO VETERINARIO" se attivato.

3. L'uso di tale strumento di informazione, il luogo di installazione ed il numero dei predetti cartelli sono subordinati al parere favorevole dell'Ordine competente.

Articolo 11 **Autorizzazione per la Pubblicità Sanitaria degli esercenti la professione veterinaria.**

1. Per la pubblicità a mezzo targhe ed inserzioni di cui al presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta dell'Ordine presso il quale è iscritto il veterinario richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla-osta è rilasciato dall'Ordine della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Il medico veterinario deve presentare domanda al Sindaco attraverso l'Ordine competente, corredata da dettagliata descrizione della targa o dell'inserzione. L'Ordine, verificata la rispondenza degli elaborati alle norme di legge ed al presente regolamento, entro trenta giorni dal ricevimento inoltra la domanda con il proprio parere, di nulla osta o di rifiuto, all'Autorità comunale. In caso di rifiuto, ne da comunicazione anche all'interessato, motivandone il rigetto.

Articolo 12 **Autorizzazione per la Pubblicità Sanitaria delle Strutture Sanitarie Veterinarie.**

1. La pubblicità a mezzo targhe, insegne ed inserzioni di cui al precedente **articolo 3, comma 2**, del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria** è autorizzata dal Sindaco, sentito l'Ordine Provinciale di competenza fino a quando non saranno, per obbligo di legge, costituite le Federazioni regionali degli Ordini, secondo l'iter previsto nel comma 2 del precedente articolo 11. L'Ordine deve garantire circa il possesso e la validità dei titoli professionali e dell'attività esercitata riportati nella richiesta, nonché la rispondenza delle targhe, insegne, inserzioni alle norme di legge ed al presente regolamento.

2. Le inserzioni autorizzate dal Sindaco per la pubblicità sugli elenchi telefonici, di cui al precedente **articolo 7** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e viceversa, e le autorizzazioni devono essere rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.

Articolo 13 **Servizi di pubblica utilità - Informazione**

L'Ordine professionale può divulgare periodicamente note informative al pubblico su tutti gli iscritti o su tutte le strutture veterinarie così come individuate **dall'art. 1, lettere C, D, E, F, G e H (Studio Veterinario, Studio Veterinario Associato, Ambulatorio veterinario, Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria, Ospedale veterinario, Laboratorio veterinario d'analisi)** del presente **Regolamento sulla pubblicità sanitaria**, presenti ed operanti sul territorio di sua competenza.

Articolo 14 **Rettifiche - Richieste**

1. Gli Ordini professionali possono richiedere al Ministero della Salute interventi atti a disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere veterinario controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire agli Ordini, su loro richiesta, il testo integrale del comunicato, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti veterinari trasmessi dalle reti medesime, secondo la previsione della **Legge 5 febbraio 1992, n. 175**.

Articolo 15 **Divieti**

1. Tutti gli esercenti la professione sanitaria di medico veterinario possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla normativa vigente e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente.
2. Ogni forma di pubblicità non contemplata nel presente regolamento non è consentita.

Articolo 16 **Sanzioni**

Le infrazioni al presente regolamento verranno perseguite ai sensi degli **articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221** e a norma degli **articoli 3-5 e 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175**.

